



Sentenza dell'11 settembre 2017

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Daniela Brüscheiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A._____, nata (...), con i figli
B._____, nato il (...),
C._____, nata il (...),
D._____, nato il (...),
Eritrea,
(...)
ricorrenti

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 17 novembre 2016 / N (...).

Fatti:**A.**

A._____, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Tesseney nella zoba di Gash-Barka è giunta in Svizzera con i figli minori nel giugno del 2014 e vi ha depositato una domanda d'asilo. Nell'ambito della relativa procedura la richiedente ha in un primo momento addotto essere sposata con un uomo in servizio militare attivo e di aver subito delle pressioni ed un arresto a causa dell'espatrio di quest'ultimo (cfr. atto A5).

Sentita in un secondo tempo ai sensi dell'art. 29 LAsi, l'interessata ha ritrattato quanto asserito in precedenza. In tale sede ella ha dichiarato essere stata costretta dai famigliari a sposare un cittadino israeliano, senza che tuttavia né lei né quest'ultimi fossero al corrente della sua fede ebraica. La richiedente ha in seguito addotto essersi trasferita legalmente con il coniuge in Israele, laddove quest'ultimo le avrebbe fatto pressioni affinché si convertisse all'ebraismo e crescesse i figli – che nel frattempo aveva dato alla luce all'interno di tale unione – sulla base tali precetti. Ella ha poi dichiarato che nel 2013, allorquando si sarebbe rientrata nel paese natale per rendere visita ai parenti, il marito gli avrebbe sottratto il passaporto di modo che l'interessata ed i figli sarebbero rimasti bloccati in Eritrea senza possibilità di tornare in Israele. Durante tale periodo la richiedente si sarebbe ritrasferita dai genitori, nel frattempo pentitisi di averle fatto sposare l'uomo ed avrebbe evitato ogni spostamento per paura di essere chiamata a svolgere il servizio militare. In seguito sarebbe espatriata illegalmente (cfr. atto A17).

B.

Nel corso della procedura di prima istanza è emerso che il marito della richiedente si sia attivato con una procedura ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (RS 0.211.230.02) al fine di esercitare i diritti di visita con i propri figli. L'interessata risulta essersi opposta a tale richiesta ed aver depositato formale istanza di divorzio e di protezione della personalità presso la competente autorità civile (atti A14, A19 e A23).

C.

Con decisione del 17 novembre 2016, notificata il giorno seguente (cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, salvo ammetterli provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

D.

In data 14 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 dicembre 2016), i richiedenti sono insorti contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine hanno petito la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame della domanda in particolare sul punto della verosimiglianza ed in via ancor più subordinata il riconoscimento dello statuto di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e indennità ripetibili.

E.

Con ordinanza del 28 marzo 2017, il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di evadere in un secondo momento l'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e trasmettendo nel contempo un esemplare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM.

F.

Con osservazioni dell'11 aprile 2017, la SEM ha rilevato che il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della decisione impugnata, l'autorità di prime cure ha quantomeno colto l'occasione per prendere posizione in merito ad alcune considerazioni ricorsuali. Il Tribunale ha trasmesso la risposta della SEM ai ricorrenti con ulteriore ordinanza del 25 aprile 2017.

G.

Il 2 maggio 2017 i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale la loro replica. La stessa è stata trasmessa all'autorità di prime cure perché quest'ultima avesse ad esprimersi al riguardo.

H.

Con duplice del 27 giugno 2017 la SEM ha nuovamente rinviato alla decisione impugnata, confermandone il tenore.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

3.

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 17 novembre 2016 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

4.

4.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato irrilevanti l'integralità dei motivi d'asilo di cui la ricorrente si è avvalsa. A detta dell'autorità di prime cure, occorrerebbe in primo luogo constatare che le minacce e le pressioni da lei subite in Israele non avrebbero legami con il paese d'origine e come tali sarebbero ininfluenti al fine del riconoscimento dello statuto di rifugiato. Sempre secondo la SEM anche la circostanza stessa che ha visto la ricorrente essere stata lasciata in Eritrea dal marito non permetterebbe di dedurre alcunché in ambito di asilo, dal momento che la stessa coinciderebbe con la sua volontà di separarsi da quest'ultimo. Per questi motivi non vi sarebbero indizi che possano supportare il timore di un'eventuale ripresa di tali misure in caso di un suo rientro in Eritrea; timore peraltro inespresso dalla stessa ricorrente. Per quanto concerne il matrimonio organizzato, la SEM ricorda che la ricorrente avrebbe dichiarato che la posizione dei suoi genitori sarebbe ora radicalmente cambiata, per il che, non vi sarebbero indizi che inducano a pensare che la ricorrente rischi di essere nuovamente sottoposta a matrimonio forzato in futuro, circostanza che oltretutto lei stessa non avrebbe indicato come causale al suo espatrio. Su tali presupposti la SEM conclude dunque che il motivo principale determinante l'espatrio dell'interessata sia da ricondurre al timore di essere chiamata a prestare il servizio militare. A tal riguardo, l'autorità di prima istanza, dopo aver rammentato che il dovere di prestare servizio militare non configurerebbe ad esso solo una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, ha constatato come la ricorrente non abbia avuto alcun contatto con le autorità eritree prima dell'espatrio. Non vi sarebbe pertanto da temere alcuna misura rilevante in materia d'asilo per rifiuto a prestare servizio militare o per diserzione. Nello stesso senso la SEM conclude anche all'irrelevanza dell'espatrio illegale.

4.2 Nel gravame, i ricorrenti, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, contestano le argomentazioni dell'autorità di prime cure. A loro dire, le persecuzioni riconducibili alla circostanza del matrimonio forzato sarebbero iniziate già in Eritrea, per poi proseguire in Israele. La ricorrente non si sarebbe infatti potuta opporre efficacemente all'unione matrimoniale impostale venendosi a trovare in seguito in una situazione di eccezionale fragilità in quanto il suo statuto di soggiorno in Israele era indissolubilmente legato a quello del marito. Inoltre, un suo rientro in Eritrea non sarebbe stato attuabile in quanto avrebbe esposto la ricorrente al servizio di leva obbligatorio o ad un arresto per renitenza. Per questi motivi l'insorgente si sarebbe trovata esposta a una situazione di pregiudizio grave per la sua libertà ed a una pressione psichica insopportabile dinanzi alla quale le autorità israeliane non le avrebbero accordato alcuna protezione. Siffatto complesso di circostanze avrebbe necessitato un diverso

esame tenente conto della pertinenza delle persecuzioni subite tra Eritrea e Israele e l'impossibilità di ottenere protezione contro le stesse. In tal senso, le considerazioni della SEM in merito all'inesistenza di un rischio futuro di una nuova imposizione di un matrimonio forzato da parte dei genitori apparrebbero fuori luogo visto che la ricorrente avrebbe già subito una siffatta situazione in precedenza e considerate le pressioni psichiche che ciò le avrebbe causato. Nella decisione impugnata vi sarebbe del resto una lacuna decisiva in quanto l'autorità di prime cure non avrebbe considerato la pertinenza dei timori della ricorrente quanto al rischio che il marito possa sottrarle i figli in Eritrea in ragione del loro passaporto israeliano e dei suoi legami con l'ambasciata eritrea in Israele. Il marito avrebbe continuato a perseguirla, giungendo sino a presentare un'istanza per via diplomatica al fine di identificare l'ubicazione dei ricorrenti in Svizzera. Inoltre, la ricorrente ribadisce che il servizio militare obbligatorio, così come inteso in Eritrea, non costituirebbe un obbligo civile ma bensì una forma di oppressione contraria ai diritti fondamentali. Alla luce di ciò, la ricorrente chiede di essere ammessa al beneficio dell'asilo in Svizzera. Nondimeno, in subordine i ricorrenti postulano il riconoscimento della sola qualità di rifugiato in ragione del loro espatrio illegale messo in atto al fine di sottrarsi all'obbligo di leva. A tal riguardo l'interessata adduce che dopo la sua fuga le autorità la avrebbero cercata presso la madre e che la sorella, nonostante sia sposata con un disabile e abbia dato alla luce sei figli, sarebbe stata chiamata a svolgere il servizio nazionale.

4.3 Nella propria risposta, la SEM constata anzitutto che l'apprensione per un eventuale rapimento dei figli da parte del marito sarebbe stata espressa dalla ricorrente solo dopo che l'uomo aveva cercato i figli in Svizzera quindi susseguentemente all'espatrio. Oltretutto non vi sarebbero elementi che possano supportare tali paure e non sarebbe nemmeno chiaro in che modo i legami di quest'ultimo con l'ambasciata eritrea possano favorire un tentativo di rapimento. Non risulterebbe infatti che durante la permanenza dell'interessata e dei suoi figli in Eritrea il marito abbia mai agito in tal senso. Il fatto di aver cercato i bambini dopo il loro espatrio, d'altronde, non potrebbe essere visto come un tentativo di sequestro. Di fatto, il marito si sarebbe infatti mosso secondo le vie legali, rivolgendosi alle autorità competenti al fine di poter esercitare il proprio diritto di visita. Per il resto l'autorità di prima istanza ha rinviato alla decisione impugnata.

4.4 In sede di replica la ricorrente rammenta di aver già spiegato che i dati personali da lei inizialmente forniti non erano corretti e che il motivo di tale agire sarebbe stato da ricondurre proprio al timore di essere rintracciata

dal marito. Ad ogni buon conto, proprio per tali ragioni era logico consequenziale che l'interessata non potesse neppure dire nulla in merito a tali timori. Del resto, una volta compresa l'erroneità di un siffatto agire, la ricorrente avrebbe rilevato tutta la verità attivando nel contempo presso diverse autorità una serie di procedure atte ad ottenere protezione rispetto alle pretese del marito. La supposta tardività delle allegazioni della ricorrente sarebbe pertanto espressione del tentativo di eclissarsi agli occhi di quest'ultimo. Per quanto riguarda inoltre l'inconsistenza delle ragioni di tale timore, la ricorrente richiama quanto già esposto in sede di procedura rispetto al comportamento precedente del congiunto ed alla prudenza adottata dalle stesse Autorità di protezione nei suoi confronti. Oltretutto, la scelta di avviare una procedura diplomatica adottata dal coniuge non sarebbe indice di rispetto delle leggi ma bensì una strategia strumentale atta al raggiungimento dei suoi obiettivi. Non di meno, occorrerebbe riflettere a proposito del carattere eccezionale di questo tipo di procedure che necessiterebbe appoggi e sostegni di un certo livello.

5.

5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2^a frase LAsi).

5.2 La qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d'origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). La menzione alternativa di cui all'art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l'interessato sia apolide. Alla luce di ciò, l'esame dei motivi d'asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest'ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1).

5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

5.4 Nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. WALTER KÄLIN, *Grundriss des Asylverfahrens*, Basilea, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], *Manuel de la procédure d'asile e de renvoi*, 2^a ed., Berna 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorché tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto

allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).

6.

6.1 Nella presente fattispecie occorre anzitutto constatare che la circostanza del matrimonio combinato di cui la ricorrente pare essersi avvalsa, quandanche potenzialmente rilevante, non soddisfa le esigenze di attualità e di concretezza della minaccia ai sensi delle fonti sopraesposte. È infatti incontestabile che secondo le stesse dichiarazioni dell'insorgente, la situazione al riguardo nell'ambito della sua famiglia sia nel frattempo radicalmente cambiata. L'interessata ha infatti addotto essersi riappacificata con i familiari ed in particolare con il padre, il quale si sarebbe pentito del suo agire (cfr. atto A17 pag. 11 e 13). Ora, pur non volendo mettere in discussione la gravità dell'episodio, occorre concludere che il fatto che la ricorrente abbia contratto matrimonio contro la propria volontà nel 2006 non costituisce ad essa sola circostanza rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Del resto, anche le sue stesse dichiarazioni non lasciano intendere che tale circostanza sia stata alla base del suo espatrio.

6.2 Per quanto concerne le successive traversie accorse tra la ricorrente ed il marito, ed in particolare le minacce e le pressioni che quest'ultima avrebbe subito in quanto non disposta ad accogliere il credo semitico ed a educare i figli di conseguenza, occorre constatare come le stesse si siano prodotte in Israele risultando già solo per tale motivo irrilevanti in materia d'asilo. A tal proposito, non giova inoltre alla ricorrente avvalersi del fatto che tali episodi sarebbero iniziati già in Eritrea. Per argomentare tale tesi, l'interessata sembra infatti ricondurre quanto accaduto alle conseguenze della già trattata circostanza del matrimonio combinato. V'è tuttavia da rammentare che il Tribunale ha già escluso la rilevanza di tale contingenza per i motivi di cui sopra e che, oltretutto, le due congiunture emanano da agenti diversi ovvero dai genitori della ricorrente rispettivamente dal marito. Su tali presupposti, neppure si può concludere, come l'insorgente vuole, che

la rilevanza sia da dedurre dal fatto ch'ella si sarebbe venuta a trovare in una situazione di eccezionale fragilità per via del rischio di perdere il proprio diritto di soggiorno in Israele e ferma considerata l'inattuabilità di un suo rientro in Eritrea. *In casu* non si tratta infatti di apprezzare l'intensità degli atti in questione, che il Tribunale non intende in alcun modo sminuire, quanto più di constatare che gli stessi si sono svolti al di fuori del paese d'origine della richiedente, solo pertinente per l'esame della qualità di rifugiato.

6.3 Allo stesso modo, di pacifica irrilevanza risulta anche la circostanza della sottrazione del passaporto da parte del coniuge che non configura un atto di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi ed ha inoltre avuto quale conseguenza la separazione tra la ricorrente ed il suo agente persecutore.

6.4 Visto quanto precede e secondo lo stesso senso delle dichiarazioni dell'interessata, si può a giusto titolo concludere, come del resto l'ha fatto l'autorità di prima istanza, che i motivi causali all'espatrio dell'interessata siano da ricondurre sostanzialmente al solo timore di dover svolgere il servizio di leva nel paese d'origine. Codesta valutazione è del resto confortata anche da quanto da lei successivamente dichiarato, ovvero dal fatto che a seguito della sottrazione del suo passaporto ella abbia tentato in ogni modo di rientrare in Israele con i figli, paese ove risiedeva il marito, autore dei fatti summenzionati. Senonché, anche il timore di essere chiamata a svolgere il servizio nazionale appare in specie irrilevante. Ai sensi della giurisprudenza il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è infatti oggettivamente fondato allorché il richiedente è in contatto con le autorità militari e se da detto contatto emerge una volontà di reclutamento della persona. Non è sufficiente invece, il timore generico di essere reclutato, segnatamente a causa dell'età idonea al servizio di leva (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9 GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 29). Per quanto riguarda la ricorrente, dagli atti non emergono elementi quanto al fatto che la stessa abbia avuto un tale tipo di contatto. Del resto, ferma considerata la situazione personale dell'interessata, si può a giusto titolo ritenere che quest'ultima sia con maggior probabilità stata congedata dal servizio di leva (cfr. Landinfo, 20 may 2016, Report Eritrea: National Service, pag. 2 "women from their mid-twenties are probably exempt or discharged from national service because of marriage, birth or on a religious basis"). Vi è pertanto luogo di concludere che la ricorrente non era perseguitata dalle autorità eritree per motivi personali ed in particolare a causa di diserzione o renitenza.

6.5 Relativamente all'espatrio illegale il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha stabilito che l'espatrio illegale, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di breve durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Al contrario, un rischio accresciuto di subire una sanzione può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina la ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v'è luogo di concludere anche a tal proposito che né lei né i figli abbiano a temere trattamenti configuranti una persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria.

6.6 Infine, per quanto concerne i timori della ricorrente circa il rischio di sottrazione dei suoi figli da parte del marito il discorso non cambia. Innanzitutto, dagli atti non sono infatti riconoscibili elementi che lascino presupporre un rischio quanto alla realizzazione di una siffatta circostanza. Oltracciò, le missive trasmesse a titolo informativo dalla ricorrente alla SEM nel corso della procedura di prima istanza fanno riferimento al timore che il marito compiesse tali atti in Svizzera e non nel paese d'origine. Nello stesso senso paiono peraltro iscriversi anche le procedure da lei intraprese presso le preposte sedi. Nondimeno, il marito della ricorrente non risulta risiedere in Eritrea e i presunti contatti con la rappresentanza eritrea in Israele non paiono tali da lasciar presupporre un rischio concreto quanto alla realizzazione di una tale evenienza nel paese d'origine. V'è dunque da concludere che anche tali asserzioni non sono da considerarsi rilevanti in materia d'asilo. Su tali presupposti ed in particolare alla luce del fatto che in sede di audizione e nelle missive trasmesse alla SEM la ricorrente non risulta aver espresso un tale timore relativamente al paese d'origine, nemmeno può essere imputato alla SEM di non aver considerato la pertinenza dello stesso nella propria decisione.

7.

È dunque a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha negato l'asilo agli

interessati. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAI). Il ricorso va dunque respinto.

8.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

9.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:**

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.

Il presidente del
collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: